



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Decisione nr°

18

IL

7 marzo 2023

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 2 marzo 2023 composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente
Avv. Flaminia Longobardi	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo in data 5/1/2023, pervenuto in data 6/1/2023, prot. n.483 del 7/1/2023, della Rugby Nuovo Salario ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Antonino Salvatore Ruggiero, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Lazio nella riunione in data 30/12/2022, Comunicato C1/11/GST, pubblicato in pari data, con cui, in relazione alla gara di Campionato di Serie C, girone 1, Arnold Rugby ASD v Rugby Nuovo Salario ASD, disputata in data 18/12/2022, ha dichiarato perdenti entrambe le predette associazioni sportive con il risultato di 0 - 20 (mete 0 - 4) e sanzionate con la penalizzazione di 4 punti in classifica per avere le stesse causato la sospensione definitiva della medesima gara, per l'infrazione dell'art. 29/1, lett. j), del Regolamento di Giustizia, in relazione agli artt. 15 e 16 del Regolamento Attività Sportiva.

FATTO

Con il reclamo *de quo* la Rugby Nuovo Salario ASD, in persona del legale rappresentante Presidente *pro tempore*, ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe deducendo che la sospensione della partita era ascrivibile ad una violenta aggressione che avrebbe subito uno dei due guardalinee, il Sig. Ricardo Samper Vargas, da parte del giocatore n.15 della Arnold Rugby, il quale, dopo aver colpito da dietro il Sig. Vargas, lo aveva trascinato a terra e lo aveva colpito con calci sull'addome e in testa insieme al giocatore n.22 della stessa squadra.

A questa aggressione si sarebbe unito il fotografo della Arnold Rugby, il quale, dopo avere sputato addosso ad alcuni giocatori del Rugby Nuovo Salario, aveva anch'esso preso a calci insieme ad altri giocatori dell'Arnold Rugby il Sig. Vargas, il quale, dopo essere rimasto a terra

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italoico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

privo di sensi, era stato poi trasportato via dal personale del 118 giunto sul luogo verso un Ospedale di Roma dove gli era diagnosticato un trauma cranico, con prognosi di dieci giorni.

La predetta associazione, inoltre, ha precisato che l'aggressione era stata preceduta nel corso della partita da insulti, minacce e percosse contro lo stesso Vargas da parte del Sig. Antonio Picariello, allenatore dell'Arnold Rugby, il quale era stato poi allontanato dal recinto di gioco dall'arbitro dell'incontro, insieme a parte della panchina dell'Arnold Rugby e ad alcuni spettatori, i quali, approfittando dell'assenza di barriere, si erano avvicinati per unirsi agli insulti contro il Sig. Vargas.

La stessa associazione reclamante ha poi evidenziato che in quella gara non aveva giocatori di riserva in panchina, né un allenatore e che, quindi, coloro che avevano partecipato alla rissa non potevano che essere stati i tesserati dell'Arnold Rugby ASD, la quale, come società ospitante, era anche responsabile della sicurezza della gara e avrebbe dovuto impedire la partecipazione degli spettatori ai fatti che hanno determinato la sospensione definitiva della gara.

La Rugby Nuovo Salario ASD, pertanto, ha chiesto la riforma del provvedimento impugnato e, in via istruttoria, l'utilizzazione del video prodotto e la copia del referto arbitrale, riservandosi ulteriori motivi di impugnazione.

La Corte disponeva la trasmissione della copia del referto arbitrale e, con ordinanza del 17 gennaio 2023, fissava la camera di consiglio per il giorno 20 gennaio 2023, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Alla camera di consiglio del 20 gennaio 2023 si collegavano telematicamente per la reclamante, con delega del Presidente del sodalizio, il Sig. Paolo Ruggiero, e il Procuratore Federale, Avv. Fabio Pennisi.

La Corte osservava che i fatti oggetto del reclamo consentivano l'esame del video depositato dall'associazione, ma ad una prima visione era emerso che le immagini riprese davano piena garanzia tecnica, ma non documentale, in quanto la camera era molto distante dall'accaduto e non consentendo di verificare precisamente l'intera dinamica dei fatti e le persone coinvolte l'episodio *de quo* restava estremamente confuso.

Il Sig. Ruggiero dichiarava che *"nel video, però, si vede il guardialinee che viene accerchiato dai giocatori della stessa squadra; non si vede, effettivamente l'aggressione e si sente, nell'audio, che*



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

si incita all'aggressione".

L'Avv. Pennisi riferiva che nel frattempo era stato aperto un fascicolo su quanto accaduto per accertare le eventuali responsabilità disciplinari e, quindi, chiedeva una sospensione del presente reclamo in attesa di potere trasmettere l'esito delle indagini su quanto accaduto.

La Corte si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, emetteva ordinanza con cui disponeva il rinvio del procedimento in attesa della ricezione delle risultanze dell'indagine della Procura Federale fino alla data del 28 febbraio 2023, riservandosi all'esito di fissare la camera di consiglio per la discussione del reclamo.

La Procura trasmetteva in data 27/2/2023 l'esito delle indagini svolte e la Corte, con ordinanza in data 28/2/2023 fissava la discussione per il giorno 2 marzo 2023, da tenersi anche con modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Alla camera di consiglio del 2 marzo 2023 si collegavano telematicamente per l'associazione reclamante i Sigg.ri Franco Pasqualini e Paolo Ruggiero, e il Procuratore Federale, Avv. Fabio Pennisi.

L'Avv. Pennisi si riportava a quanto raccolto in via istruttoria e chiedeva il rigetto del reclamo. Il Sig. Paolo Ruggiero contestava le conclusioni della Procura Federale e dichiarava che al di là di ciò che era stato evidenziato dalla stessa Procura la responsabilità di quanto avvenuto e della sospensione della gara era riferibile esclusivamente alla Arnold Rugby ASD, in quanto la causa della sospensione della partita era stato l'uomo a terra, che era appunto il Sig. Ricardo Samper Vargas, che era stato la vittima dell'aggressione di quelli dell'Arnold e, quindi, insisteva per l'accoglimento del reclamo.

La Corte riteneva, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, di sentire l'arbitro della gara, Sig. Alessio Vallerga, il quale forniva i chiarimenti richiesti e, quindi, dopo essersi riunita in camera di consiglio, si riservava il deposito della decisione.

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine da un grave episodio che è avvenuto nel corso della gara disputata in data 18/12/2022, tra la Arnold Rugby ASD e la Rugby Nuovo Salario ASD, che ha portato il direttore di gara Sig. Alessio Vallerga a sospenderla definitivamente al 38° minuto del secondo tempo.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

In via preliminare, si rappresenta che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto arbitrale è prova privilegiata dei fatti indicati che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

In particolare, sui fatti oggetto del reclamo il Sig. Alessio Vallerga, arbitro della gara, nel proprio referto ha scritto: *“Al 38’ del secondo tempo, a seguito di una meta segnata dall’Arnold nei pressi del palo di sinistra è iniziato un bisticcio fra i giocatori della squadra di casa che stavano esultando e gli ospiti che avevano subito la marcatura. I giocatori sono venuti a contatto durante l’esultanza, trovandosi tutti nella stessa zona di campo e la situazione è degenerata subito. Dalle panchine sono corsi in campo gli altri giocatori e le dirigenze mentre io mi sono trovato in mezzo. Sottolineo di non aver ricevuto nessun colpo, né di essere stato minacciato. Ho tentato di fischiare circa 10-15 volte nella speranza che la tensione si abbassasse invece la rissa è proseguita. Al campo Nori, mancando le recinzioni esterne, non posso escludere che da bordo campo siano entrati degli spettatori. Ad un certo punto mi hanno urlato di un uomo a terra che necessitava di essere soccorso. Nello specifico, si trattava del giudice di linea incaricato dalla squadra ospite Ricardo Samper Vargas. Davanti a me avevo un muro di persone che non mi ha permesso di individuare chi lo avesse colpito perché poi è rimasto a terra nei pressi della bandierina che indica l’area di pallone morto. Il medico di campo ha soccorso Vargas e, ritenendo che ci fossero pericoli per l’incolumità pubblica, ho chiamato il 112 – usando il telefono di uno spettatore, in quanto il mio apparecchio era rimasto nello spogliatoio – chiedendo l’intervento della forza pubblica. Il dirigente del Nuovo Salario Franco Pasqualini nel frattempo aveva avvertito il 118 per l’ambulanza rimasto poi anche a collaborare con me, oltre che prodigandosi per placare gli animi. Una volta tornata la calma, ai capitani delle due squadre che mi chiedevano cosa stesse succedendo, ho chiesto loro di rimanere sul campo con i loro compagni nell’attesa dell’arrivo della Polizia e hanno esaudito la richiesta così come le dirigenze.*

Dopo pochi minuti sono arrivati gli agenti a cui ho raccontato il perché li avessi chiamati. Quando al campo è giunta l’ambulanza, ci siamo avvicinati a Vargas che ha riferito di essere stato colpito con calci e pugni in testa. Il tesserato incaricato giudice linea era scosso a terra, cosciente e assistito dalla d.ssa Gaia Geraci. La Polizia ha chiesto essere più preciso ma lui ha saputo indicare soltanto di aver visto “qualcuno col caschetto”. Sull’erba non risultavano tracce di sangue. In



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

seguito mi è stato riferito che Vargas è stato trasportato al Policlinico di Tor Vergata. Con i poliziotti siamo saliti nel mio spogliatoio dove erano custoditi i documenti delle due squadre e dove ho rilasciato la deposizione. Hanno proceduto alle identificazioni chiedendomi la dinamica dell'accaduto e cosa avessi visto. Nello specifico, mi è stato impossibile riconoscere i giocatori che hanno ingenerato la rissa, così come chi vi ha preso parte, dal momento che i fatti sono consumati intorno a me in un tempo brevissimo e senza che ci fossero le condizioni per controllarli. Non ho neanche potuto vedere chi avesse colpito Vargas perché davanti a me era in corso la rissa, il che mi ha oscurato totalmente la visuale. Infine, preso atto della situazione e ritenendo che non ci fossero i presupposti per proseguire, ha partita è stata sospesa al 38' del secondo tempo senza che l'Arnold potesse trasformare la meta".

Dall'esame delle indagini svolte dalla Procura Federale, la quale, oltre ad avere acquisito varia documentazione, ha proceduto all'audizione dei Sigg.ri Alessio Vallergera, arbitro della gara, Ricardo Samper Vargas, tesserato della Rugby Nuovo Salario ASD, Antonio Picariello, allenatore dell'Arnold Rugby ASD, Franco Pasqualini, direttore generale della Rugby Nuovo Salario ASD, Alessandro Santolini, Presidente dell'Arnold Rugby ASD, Paolo Ruggiero Vice Presidente della Rugby Nuovo Salario ASD, Simone Alberani giocatore della Rugby Nuovo Salario ASD e Antonino Salvatore Ruggiero Presidente della Rugby Nuovo Salario ASD, è emerso che: *"non sono emersi elementi probatori a sostegno di quanto denunciato dal sig. Samper Vargas in relazione all'asserita aggressione subita dal sig. Picariello"; "la rissa è stata causata da un gesto di frustrazione di un giocatore della Nuovo Salario, identificato nel sig. Diego Nocerito che spingeva un giocatore dell'Arnold" e "che a seguito di tale gesto gli atleti delle due squadre iniziavano una colluttazione fisica"; "oltre al sig. Nocerito che con il suo gesto di frustrazione dava inizio allo scontro e al sig. Vargas, vi partecipavano sicuramente i sig.ri Gabriele Giovannelli (numero maglia 15) e Claudio De Luca (numero maglia 22), (entrambi giocatori dell'Arnold Rugby ASD nda)"; "quanto esposto dal sig. Vargas non risulta corrispondente a realtà in quanto è provato che il medesimo non veniva aggredito ma prendeva parte attivamente e volontariamente a una rissa in corso"; "a seguito della rissa entravano in campo anche i tifosi delle due squadre o, comunque, estranei alle liste gara".*

Il Collegio, inoltre, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, ha ritenuto di



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

sentire il Sig. Alessio Vallerga, il quale ha dichiarato: *“Ho sospeso definitivamente la partita perché ho ritenuto che non ci fossero più le condizioni per proseguirla, in quanto si era creata una totale confusione anche con la presenza degli spettatori che erano entrati in campo che non consentivano di riprenderla in sicurezza; la rissa ha visto la partecipazione di giocatori e tesserati di entrambe le squadre che ho ritenuto corresponsabili per quanto avvenuto”.*

Alla luce di quanto emerso in corso di istruttoria, appare evidente che non si ravvisano fondate ragioni per escludere la responsabilità, quantomeno in concorso, dell'associazione reclamante per quanto accaduto nel corso della gara oggetto del reclamo e che ha determinato la sospensione definitiva della stessa da parte del direttore di gara, il quale ha ritenuto che la situazione creatasi fosse ormai pregiudizievole per l'incolumità dei presenti e, comunque, non consentiva il regolare svolgimento della gara. realizzando, quindi, la v che gli è stata ascritta.

Il Collegio, pertanto, ritiene che nel caso di specie la Rugby Nuovo Salario ASD ha realizzato l'infrazione di cui all'art. 29/1, lett. j), del Regolamento di Giustizia, che sanziona il soggetto affiliato responsabile di fatti che abbiano impedito la prosecuzione della gara ai sensi dell'art. 15, comma 2 e 3, del Regolamento Attività Sportiva, con la perdita della gara e la penalizzazione di quattro punti in classifica.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 14, 29/1, lett. j), del Regolamento di Giustizia, e 15 e 16 del Regolamento Attività Sportiva;
- respinge il reclamo;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 2 – 6 marzo 2023

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicò - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it